Agenzia Entrate

Direzione Regionale della Calabria

Ufficio Fiscalita'

RACCOMANDATA A.R.

Reg. Imprese

Catanzaro, 19 FEB. 2007

CAMERA DI COMMERCIO -
UFFICIO REGISTRO DELLE
IMPRESE
VIA CALABRIA N.33
87100 COSENZA (CS)

Prot. n. 919-27091/2006

OGGETTO: Interpello 919-135/2006-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CAMERA DI COMMERCIO -UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE
Codice Fiscale 80001370784 Partita IVA 01089970782
Istanza presentata il 04/12/2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza chiede di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di registro, al piano di riparto allegato al bilancio finale di liquidazione nell'ipotesi in cui sia prevista l'assegnazione di capitale residuo.

L'Ufficio istante pone, altresì, un quesito sulle modalità operative da adottare in ipotesi di mancata registrazione del suddetto piano di riparto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

111310
CCIAA di COSENZA-PROTOCOLLO GENERALE
20/02/2007 09:46 - 0003318 - 22.3

L'Ufficio richiama il parere fornito -con nota n.987228 del 20/5/1998- dalla Direzione Regionale del Piemonte in merito a quesito proposto dalla Camera di Commercio di Torino e fa presente che, nella suddetta ipotesi, "provvede alla richiesta di registrazione del piano di riparto".

Riguardo l'altra questione sottoposta, l'interpellante prospetta le seguenti modalità operative: 1) iscrizione bilancio finale di liquidazione con piano di riparto e successiva segnalazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; 2) sospensione dell'iscrizione con assegnazione congruo termine per regolarizzazione ed, in caso di inadempimento, rifiuto dell'iscrizione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si precisa che il seguente parere viene reso con esclusivo riferimento alla questione così come prospettata da codesto Ufficio e non anche alle questioni oggetto di controversie con professionisti in relazione alle quali sono stati prodotti stralci, non adeguatamente significativi, della relativa intercorsa corrispondenza.

L'articolo 4, c.1, lett.d), della tariffa del DPR 131/1986 indica, tra gli atti societari soggetti a registrazione in termine fisso, le assegnazioni ai soci, associati o partecipanti prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro, nella misura fissa di euro 168,00, per le assegnazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto oppure aventi per oggetto utili in denaro, e prevedendo, in ogni altro caso, l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla lettera a) del medesimo articolo per i conferimenti in relazione alla diversa natura dei beni conferiti.

Con risoluzione min.le n.174 del 22/11/2000 è stato precisato che la previsione contenuta nella richiamata lettera d) dell'articolo 4 in commento attiene, indistintamente, tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell'attività sociale sia al momento dello scioglimento della società e, dunque, della

sua liquidazione.

Ciò in quanto le assegnazioni ai soci costituiscono, sempre, attribuzioni di ricchezza e, per tale profilo, sono soggette ad imposizione (principio enucleabile da sent. Cass. n. 12164 del 29/10/99).

Pertanto, le assegnazioni ai soci di utili in denaro, di capitale residuo ovvero di altri beni rientrano fra gli atti disciplinati dall'art.4 della tariffa e sono soggette all'obbligo della registrazione in termine fisso.

Per quanto attiene la seconda parte del quesito, si osserva quanto segue.

Attesa la funzione pubblicistica svolta dal Registro delle Imprese di cui all'art.2188 e seg. CC, si ritiene che, in base al disposto dell'art.65 del TU 131, il Conservatore dell'Ufficio, in qualità di pubblico ufficiale, non possa ricevere in deposito né assumere a base dei propri provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

Il codificato obbligo di registrazione deve essere adempiuto dai soggetti esattamente individuati nell'art.10 del TU 131 non apparendo, invece, percorribile la palesata ipotesi di registrazione d'ufficio ex art.15, operata in via sistematica, atteso il divieto posto dal citato articolo 65 ai pubblici ufficiali e considerato che, comunque, la registrazione deve essere effettuata preventivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Al riguardo, il competente ministero delle attività produttive (attuale ministero dello sviluppo economico) con circolare n.3574/C del 7/4/2004 -emanata in attuazione del DM 31/10/2003- ha previsto il rifiuto della richiesta iscrizione in caso di mancata produzione di documentazione legislativamente prescritta.

Infatti, nelle istruzioni generali per la compilazione e la presentazione dei moduli - punto 9- si legge che "Le domande o le denunce ....prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta sono considerate irregolari.

L'Ufficio del R.I., prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo

termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art.11, comma 11 del regolamento di attuazione)".

IL DIRETTORE REGIONALE

ANTONIO PALMIERI